

Criteria Ambientali Minimi:

**Impatto sul mercato e priorità per la sostenibilità
dei lavori pubblici**

■ LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI e IL MERCATO

Per rendere efficaci le scelte effettuate dalla committenza pubblica in materia di sostenibilità ambientale, occorre che queste riguardino soggetti che si trovino nella posizione di poter adempiere agli oneri connessi a tali scelte.

In questo contesto, occorre ribadire che una filiera complessa come quella dell'edilizia richiede una maggiore attenzione nel definire correttamente gli oneri al cui adempimento è chiamato e tenuto il soggetto costruttore.

Infatti, se questi è senz'altro obbligato ad eseguire a regola d'arte il progetto nonché a realizzare condizioni di esecuzione eco-sostenibili, **non può, al contrario, assumersi responsabilità che attengono squisitamente a soggetti appartenenti ad altri settori industriali.**

Si pensi, ad esempio, all'oggettiva impossibilità per il costruttore, soprattutto se una PMI, di poter determinare **la tipologia di prodotti presenti sul mercato (ad esempio calcestruzzo strutturale e/o prefabbricati in calcestruzzo)**, o, ancora, questionare sulla tipologia di lubrificanti e oli, nonché i loro contenitori, utilizzati nelle officine che eseguono le manutenzioni dei mezzi di cantiere.

■ LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI e IL MERCATO

*I criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni), oppure l'operatore economico, nel caso di appalto congiunto di progettazione e lavori, utilizzano per la redazione del progetto fin dal livello di fattibilità tecnico-economica, devono essere applicati tenuto anche conto che le specifiche tecniche **devono consentire pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.**"*;



OCCORRE IMPORRE OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI IN GRADO DI ADEMPIERLI, TUTELANDO IL PRINCIPIO DELL'ACCESSO AL MERCATO

■ CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

Occorre dare concreta applicazione ai principi e alle disposizioni introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), ossia:

- **Articolo 9**, che sancisce il **principio di CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE**, il cui obiettivo è quello di garantire l'equilibrio originario del contratto, oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica. Ciò, nel presupposto che

*Ai sensi dell'articolo 41, comma 13, «Per i contratti relativi ai lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai **prezzi CORRENTI alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezari predisposti** dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che in base alla natura o all'oggetto dell'appalto sono autorizzati a non applicare quelli regionali».*

- *In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli **60 (revisione prezzi) e 120 (modifiche e varianti in corso d'opera)**.*

■ CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

In tale ottica,

- si rende anzitutto opportuno garantire una verifica effettiva, da parte della stazione appaltante, circa **L'ADERENZA DEI PREZZI A QUELLI DI MERCATO**, dotando i criteri ambientali minimi degli strumenti idonei a consentire una reale compenetrazione tra gli elaborati progettuali (incluso chiaramente il computo metrico) e la relazione CAM.
- A tal fine, dovrebbe essere chiaramente indicato che quanto scritto nella **RELAZIONE CAM**, inclusa tra le prestazioni tecniche, deve trovare corrispondenza negli elaborati progettuali, nel computo metrico e nel capitolato e che **la stazione appaltante è tenuta ad intervenire** (con apposita variante, in fase di esecuzione) **laddove si riscontrino eventuali discrepanze al fine di risolverle**.
- Art. 18, co 1, D.lgs. 36/2023: *«I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto».*



OCCORRE GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

EQUILIBRIO CONTRATTUALE PRESUPPONE PREZZI CONGRUI

➤ CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

In primo luogo, si è chiarito come tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali per la realizzazione di edifici e di ristrutturazioni pubbliche debbano essere inserite nella documentazione di gara: in caso di redazione successiva, tali documenti costituiscono una variante al progetto originario.

La S.A. ha dunque l'onere di dotarsi di un progetto esecutivo già conforme ai CAM, il cui contenuto vincola l'appaltatore nella esecuzione dell'appalto.

*Ulteriore obbligo per i Committenti pubblici, così come specificato nei chiarimenti ministeriali, quello di procedere ad una **idonea analisi dei costi anteriormente alla pubblicazione del bando**, includendo nel computo metrico estimativo e nell'elenco prezzi unitari tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara.*

➤ DELIBERA ANAC N. 222 DEL 1 marzo 2017

*Le varianti migliorative recanti i criteri ambientali minimi, richieste quali criteri di valutazione dell'offerta, **devono essere rapportate a un progetto già elaborato nel rispetto dei CAM.***

➤ Art. 57, comma 2, D.lgs. 36/2023

*Le stazioni appaltanti **valorizzano economicamente** le procedure di affidamento di appalti e concessioni **conformi ai criteri ambientali minimi***

■ CAM E TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Occorre prevedere una **maggiore differenziazione per diverse tipologie di interventi**; attualmente, infatti, spetta unicamente al progettista, nel redigere la relazione CAM, decidere se disattendere eventuali prescrizioni, previa motivazione delle ragioni giustificanti tale disapplicazione.

Tuttavia, sarebbe opportuno che **alcune indicazioni fossero fornite già nei Criteri Ambientali**, al fine di favorirne **un'applicazione uniforme** per le diverse categorie di interventi. Sarebbe quindi opportuno prevedere **adempimenti semplificati**, ad esempio, per interventi di **manutenzione ordinaria di importo contenuto**.



OCCORRE CALIBRARE LE PRESTAZIONI A SECONDA DELLA DIVERSA TIPOLOGIA DI INTERVENTI

■ CAM E APPALTO INTEGRATO

In materia di **appalto integrato**, occorre che i criteri ambientali minimi si conformino ai seguenti principi:

- Necessità di garantire una **adeguata e corretta stima dell'intervento anche con riferimento ai costi ambientali**, con conseguente accantonamento delle relative somme; ciò soprattutto alla luce dell'avvento del nuovo codice n 36/2023 che ha ridotto da tre a due di livelli di progettazione.
- Inserimento, nella documentazione di gara, di apposite **clausole** che prevedano la redazione di **varianti per errori e/o omissioni progettuali imputabili alla stazione appaltante** riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

■ CAM E OEPV

In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'OEPV, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, occorre che i CAM si conformino alle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, il quale espressamente prevede:

- 1 Il **divieto**, per le stazioni appaltanti, di attribuire punteggio per l'offerta di **opere aggiuntive** rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta (108, comma 11, D.lgs. n. 36/2023).
- 2 Il **divieto** di richiedere prestazioni che comportino **ostacoli ingiustificati** all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. (cfr. articolo 3, D.lgs. 36/2023)
- 3 Il **divieto** di richiedere **ulteriori periodi di garanzia e/o manutenzione aggiuntiva gratuita**, oltre a quanto già previsto dalla normativa primaria in materia.



OCCORRE EVITARE L'INSERIMENTO DI CRITERI PREMIALI "CONTRA LEGEM"

■ CAM E TRANSITORIO

Occorre prevedere un **adeguato periodo transitorio**, sia con riferimento all'emanando **CAM STRADE** che con riferimento alla prossima revisione del **CAM EDILIZIA**, per consentire alle imprese, soprattutto le PMI, di **strutturare adeguatamente i propri flussi di cassa** al fine di effettuare i necessari investimenti.

In particolare, si osserva che alcuni criteri specifici (ad esempio i criteri relativi a **macchine operatrici nonché alla formazione del personale**), presuppongono lo **stanziamento di apposite risorse** da parte delle imprese, con operazioni che devono poter essere adeguatamente programmate.



OCCORRE PREVEDERE UN ADEGUATO PERIODO TRANSITORIO

■ PROPOSTA

I Costi ambientali nell'esecuzione degli appalti pubblici vincolano contrattualmente l'impresa, in quanto vanno necessariamente ad incidere nelle scelte esecutive della stessa.

Pertanto, appare assolutamente necessario prevedere che **detti costi, oltre ad essere chiaramente determinati da parte delle stazioni appaltanti, siano sottratti alla competizione del mercato e riconosciuti integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dallo sconto o ribasso d'asta.**

Ciò, inoltre, a vantaggio della collettività atteso che forti ribassi rischiano di vanificare un'efficace "messa a terra" dei progetti, cagionando lungaggini e aumenti di costi in fase esecutiva.



OCCORRE SOTTRARRE I COSTI DELLA SOSTENIBILITA' DAL RIBASSO D'ASTA

■ PROPOSTA

Il Codice 36/2023 – rispetto al D.lgs. 50/2016 - ha soppresso il tetto massimo per il punteggio economico, in caso di OEPV. Ora, occorre **evitare il rischio che le stazioni appaltanti trasformino il criterio dell'OEPV in quello del massimo ribasso mascherato**, attribuendo rilevanza determinante alla componente prezzo.

In tale ottica, è altresì necessario valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, evitando ogni formula matematica che finisca per premiare i ribassi più alti, creando concorrenza esclusivamente sul prezzo.



OCCORRE REINTRODURRE IL TETTO MASSIMO AL PUNTEGGIO ECONOMICO (MAX 10 PER CENTO)

**GRAZIE A TUTTI
PER L'ATTENZIONE**

Avv. Matteo Candidi
Direzione Legislazione Opere Pubbliche ANCE